

## Capitolo 12: Arbitrato internazionale

### Art. 176

I Campo di applicazione  
Sede del tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera.

<sup>2</sup> Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC<sup>88, 89</sup>.

<sup>3</sup> La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.

### Art. 177

II Compromettibilità

<sup>1</sup> Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.

<sup>2</sup> Uno Stato, un'impresa dominata da uno Stato o un'organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.

### Art. 178

III Patto di arbitrato

<sup>1</sup> Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo.

<sup>2</sup> Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.

<sup>3</sup> Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

<sup>88</sup> RS 272

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

**Art. 179**

IV Arbitri  
1 Costituzione  
del tribunale  
arbitrale

<sup>1</sup> Gli arbitri sono nominati, revocati e sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti.

<sup>2</sup> Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del CPC<sup>90</sup> concernenti la designazione, la destituzione o la sostituzione degli arbitri.<sup>91</sup>

<sup>3</sup> Il giudice cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

**Art. 180**

2 Ricusa

<sup>1</sup> Un arbitro può essere ricusato se:

- a. non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
- b. vi è una causa di ricusa contemplata dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti o
- c. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza.

<sup>2</sup> Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, soltanto per cause di cui è venuta a conoscenza dopo la nomina. La causa di ricusa dev'essere comunicata senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

<sup>3</sup> Ove le parti non abbiano disciplinato la procedura di ricusa, i casi controversi sono decisi definitivamente dal giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.

**Art. 181**

V Litispendenza

Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l'arbitro o gli arbitri designati nel patto d'arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.

**Art. 182**

VI Procedura  
1 Principio

<sup>1</sup> Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

<sup>90</sup> RS 272

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

<sup>2</sup> Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.

<sup>3</sup> Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio.

### Art. 183

2 Provvedimenti cautelari e conservativi

<sup>1</sup> Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi.

<sup>2</sup> Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.

<sup>3</sup> Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.

### Art. 184

3 Assunzione delle prove

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

<sup>2</sup> Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questo giudice applica il suo proprio diritto.

### Art. 185

4 Ulteriore collaborazione del giudice

Se è necessaria un'ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

### Art. 186

VII Competenza

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.

<sup>1bis</sup> Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.<sup>92</sup>

<sup>2</sup> L'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.

<sup>3</sup> Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.

<sup>92</sup> Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1 mar. 2007 (RU 2007 387; FF 2006 4295 4309).

**Art. 187**

VIII Decisione  
nel merito  
1 Diritto  
applicabile

1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo il diritto scelto dalle parti o, in subordine, secondo il diritto con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.

**Art. 188**

2 Decisione  
parziale

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.

**Art. 189**

3 Lodo

1 Il lodo è prolatato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.

**Art. 190**

IX Carattere  
definitivo  
Impugnazione  
1 Principio

1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.

2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:

- a. l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e. è incompatibile con l'ordine pubblico.

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugunate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

2. Autorità di ricorso

**Art. 191<sup>93</sup>**

L'unica autorità di ricorso è il Tribunale federale. La procedura è retta dall'articolo 77 della legge del 17 giugno 2005<sup>94</sup> sul Tribunale federale.

X Rinuncia all'impugnazione

**Art. 192**

<sup>1</sup> Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l'impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958<sup>95</sup> concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

XI Deposito e attestazione dell'esecutività

**Art. 193**

<sup>1</sup> Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale.

<sup>2</sup> Ad istanza di una parte, il tribunale attesta l'esecutività.

<sup>3</sup> Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.

XII Lodi stranieri

**Art. 194**

Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958<sup>96</sup> concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RU **2006** 1205; FF **2001** 3764).

<sup>94</sup> RS **173.110**

<sup>95</sup> RS **0.277.12**

<sup>96</sup> RS **0.277.12**

# Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

del 18 dicembre 1987 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

data la competenza della Confederazione in materia di politica estera<sup>1</sup>,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale<sup>2</sup> (Cost.),

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 1982<sup>3,4</sup>

*decreta:*

## **Capitolo 1: Disposizioni comuni**

### **Sezione 1: Campo di applicazione**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina nell'ambito internazionale:

- a. la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri;
- b. il diritto applicabile;
- c. i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere;
- d. il fallimento e il concordato;
- e. l'arbitrato.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi i trattati internazionali.

RU **1988** 1776

<sup>1</sup> Questa definizione di competenza trova riscontro nell'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>2</sup> [CS **1** 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>3</sup> FF **1983** I 239

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1 giu. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).